



Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n° 1033 / del 29 MAG. 2018

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione-Scuola di Psicoterapia Cognitiva" - SPC, con sede legale in Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 - Roma.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini Firma Nadia Tomassini Data 25.05.2018

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti Firma [Signature] Data 25.05.2018

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott.ssa Monica Prati Firma [Signature] Data 25.05.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____ Firma Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" - SPC, con sede legale in Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 - Roma.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n. 25091 del 22/05/2018 è pervenuta la richiesta di convenzione da parte con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" - SPC, con sede legale in Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 - Roma, per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta;

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta Legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della Legge 15/05/1997, n.127, che prevede che con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata Legge n.56 del 18/02/1989;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della Legge 15/05/1997, n. 127 e in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art.3 del precitato decreto n.509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l'ordinanza ministeriale del 10/12/2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istruire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il D.M. del 12.02.2002 (G.U. n.60, del 12.03.2002) con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha autorizzato la Scuola di Psicoterapia cognitiva, ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia Cognitiva;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" - SPC di Roma di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l'art. 7 della convenzione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva"- SPC di Roma gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" - SPC, con sede legale in Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 - Roma.

Pag. 4 di 4


DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" - SPC, con sede legale in Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 - Roma, apposita convenzione della durata di quattro anni per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" SPC di Roma, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Monica Prati



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data _____

29 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

29 MAG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto

per esteso

29 MAG. 2018

Rieti li _____

29 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

Anna Petti et Le



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - RIETI - TEL.0746 - 2781-PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Acc. 1/1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "soggetto ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Responsabile UOS Competenza e Formazione, Dott.ssa Monica Prati - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 - per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda);

E

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva", qui di seguito chiamato Scuola, con sede legale in Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 - Roma, codice fiscale e partita IVA 06623061006, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Francesco Mancini, nato a Roma il 03/01/1951

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia

PS

PAG 1/4

dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

ART. 1

L'ASL Rieti assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 (cinque) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III, Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/i di cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 7

La presente convenzione ha validità di quattro anni rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Responsabile

UOS Sviluppo Competenze e Formazione

Dott.ssa Monica Prati

Istituto "Associazione Scuola

di Psicoterapia Cognitiva

Il Rappresentante Legale

Prof. Francesco Mancini

